

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA

N. 27 DEL 16-04-20

Ufficio: COMMERCIO

Oggetto: MISURE URGENTI DEL CONTENIMENTO E DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: PROROGA AL 3 MAGGIO 2020 DELLE DISPOSIZIONI ADITTATE CON PRECEDENTI ORDINANZE SINDACALI ED INTEGRAZIONI.

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 contenente: "Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 di integrazione e modifica del precedente che ha esteso le misure adottate all'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 che ha integrato e modificato le misure di tutela assunte;
- il D.P.C.M. dell'1 aprile 2020 che ha prorogato al 13 aprile 2020 il mantenimento delle misure adottate con i precedenti provvedimenti sopra elencati;

vista la propria ordinanza n. 25 del 3 aprile 2020: "Misure urgenti del contenimento e del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: proroga al 13 aprile 2020 delle disposizioni adottate con precedenti ordinanze sindacali ed integrazioni";

visto il D.P.C.M. del **10 aprile 2020** che proroga al 3 maggio 2020 il mantenimento delle misure adottate con i precedenti provvedimenti sopra elencati;

vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Codid-19. Ulteriori disposizioni";

viste altresì le indicazioni emergenziali riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, emanate da Ministero della Salute – D.G. Prevenzione Sanitaria, trasmessa dal Ministero dell'Interno – Gab. con nota Prot. n. 0023471 del 10.04.2020;

ritenuto di adottare, al fine di tutelare la salute pubblica, tutte le necessarie misure, anche ad integrazione / precisazione di quelle già stabilite dal Governo, al fine di evitare situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagio;

richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. a partire dalla data odierna e sino al 3 maggio 2020 – salvo diverse disposizioni – conservano la propria validità le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze:

ORDINANZA N. 21 DEL 23.03.2020:

"Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali a seguito dell'emergenza "Coronavirus" e dei conseguenti provvedimenti governativi";

ORDINANZA N. 22 DEL 23.03.2020:

"Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19": proseguimento chiusura dei mercati settimanali" <u>salvo</u> quanto appresso indicato

ORDINANZA N. 23 DEL 23.03.2020:

"Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19": proseguimento sospensione dei giochi che vengono raccolti presso le tabaccherie";

a partire dalla data odierna e **sino al 3 maggio 2020** – salvo diverse disposizioni – $\underline{\grave{e}}$ sospeso il pedaggio relativo al transito dei veicoli su ponte di barche di Caposile.

- 2. a modifica della precedente ordinanza n. 22 del 23.03.2020 a partire dal 22 aprile 2020 è disposta la riattivazione del mercato agricolo del mercoledì e di quello settimanale del giovedì limitatamente alla vendita esclusivamente di generi alimentari. Le attività mercatali si svolgeranno in Piazza XVIII Giugno in area appositamente perimetrata, secondo le disposizioni operative che verranno appositamente emanate;
- 3. la vendita al dettaglio di abbigliamento per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa nei negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.02.2020, alla vendita di tali prodotti, limitatamente a due giornate alla settimana, a scelta dei titolari esclusi comunque i giorni festivi e prefestivi. Gli interessati sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune delle due giornate scelte nonchè degli orari praticati. Le medesime modalità vanno osservate anche in caso di variazione dei giorni e degli orari di apertura;
- 4. agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza;

INFORMA ED AVVERTE CHE

in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dalla presente saranno applicate le norme vigenti in materia, come previsto dai Decreti Ministeriali citati in premessa e dalle normative collegate (si veda in particolare l'art. 4 del D.L. 20.03.2020, n. 19).

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga trasmessa: al Comando della Polizia Locale; all'Albo Pretorio del Comune di Musile di Piave; pubblicata sul sto dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione;

INFORMA INOLTRE CHE

- a) la presente ordinanza perdura **fino al 3 maggio 2020** salve eventuali nuove disposizioni ministeriali volte al contenimento della diffusione del virus COVID-19, che reiterino o proroghino i provvedimenti restrittivi citati in premessa.
 - In tale ultima ipotesi restano valide le disposizioni del presente atto in conformità alle eventuali nuove date fissate nei decreti ministeriali;
- b) i trasgressori saranno puniti a norma di legge;
- c) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO dott.ssa Silvia Susanna